CAMERA DEI DEPUTATI N. 2082

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATARINO, PEZZOLI

Norme per l'esenzione dall'IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie dei mutilati ed invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti in attività di servizio

Presentata il 22 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È in ragione della natura risarcitoria delle pensioni privilegiate ordinarie che chiediamo l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per quelle pensioni dirette e di riversibilità corrisposte ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, al Corpo degi agenti di custodia, al Corpo forestale dello Stato, nonché ai funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del corpo di ordine femminile istituito con la legge 7 dicembre 1959, n. 1083.

Viste, infatti, le sentenze della Corte costituzionale nn. 151 del 1981 e 387 del 1989 e quella della Corte di cassazione n. 2104 del 1989, le quali, pur confermando la natura previdenziale (reddituale) delle pensioni privilegiate ordinarie, rinviano al potere discrezionale del legislatore la determinazione dei criteri idonei ad identificare « la parte risarcitoria » (ordinanza della Corte costituzionale n. 373 del

1987); tenuto conto della particolare riconoscenza che il Paese deve a questi servitori della Nazione deceduti o permanentemente menomati per aver difeso le istituzioni e la vita e i beni dei cittadini, considerato che le pensioni di guerra – alle quali le pensioni privilegiate ordinarie sono state equiparate ai sensi delle leggi nn. 539 del 1950 e 474 del 1958, se non per identica « natura », quanto meno per analogo « diritto morale » ai medesimi benefici – costituiscono il parametro ideale dei trattamenti risarcitori; presentiamo la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1.

1. Le pensioni privilegiate ordinarie dirette e di reversibilità a carico dello Stato di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescienza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché quelle degli altri fondi e casse di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, erogate in favore dei mutilati ed invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti in attività di servizio, sono esenti dall'IRPEF in misura non inferiore al 50 per cento del trattamento base tabellare di pari categoria, secondo quanto stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2082
Lire 500